

3) il conto **7514** presenta al 24/1/2011 un presunto saldo debitore di € 454.458,25, che si contesta, e per l'effetto delle anomalie di seguito esposte se ne chiede la rettifica con contestuale restituzione dell'indebito contabilizzato negli anni dalla convenuta;

4) con note del 15/6/2010 (doc. 4) la correntista ha proceduto ad intimare formale messa in mora e contestualmente ha richiesto l'esibizione di tutti i contratti di apercredito debitamente sottoscritti, nonché di una serie di contabili;

5) con laconica e ciclostilata risposta, richiamando peraltro erroneamente principi di legge, la convenuta ha completamente respinto ogni addebito con racc. del 25/6/10 (doc. 5); declinando (erroneamente) ogni legittimazione sui conti sui conti **3942; 3918; 3043**, le cui competenze come detto sono confluite nel tempo sull'attuale conto ordinario;

6) a fronte del rifiuto di accedere alla richiesta di restituzione, anche solo ventilando una disponibilità conciliativa, è stata ultimata una complessa e costosa CTP (doc. 1) sulla scorta delle risultanze contabili rinvenienti dagli e/c (doc. 2A), nonché delle clausole contrattuali contenute nel richiamato formulario *uso piazza*;

6) detta CTP ha determinato un credito complessivo della SOCIETA' nei confronti della convenuta di **€276.069,19**, di cui si chiede la restituzione fatta salva la maggior o minor somma accertata all'esito dell'instaurando giudizio;

7) gli odierni esponenti dichiarano sin da ora la propria disponibilità ad una definizione bonaria nonostante che le recentissime pronunce abbiano oltremodo fissato i principi che attengono alla questione controversa; in assenza di concreta e fattiva disponibilità della convenuta si chiede l'ulteriore condanna art. 96 cpc.



Tanto premesso, gli odierni attori contestano i numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione al complesso rapporto bancario di affidamento nella sua evoluzione storico- contabile, poiché, nell'ambito di esso, risultano applicati rispettivamente interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali, per i motivi che di seguito vengono esposti, e per l'effetto chiedono la restituzione, previa rettifica del saldo contabile

finale, della somma prudenziale di €276.069,19 più interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, oltre spese di CTP, salva quella accertata all'esito dell'instaurando giudizio; nonché la declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate; nonché la rettifica e/o cancellazione dei dati sensibili indebitamente effettuata; nonché la condanna ex art. 96 cpc; il tutto per i motivi di seguito esposti.

- I -

Nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. "uso piazza"

Dall'esame della documentazione contrattuale e contabile esibita si può agevolmente riscontrare che in origine gli impugnati rapporti di conto corrente erano disciplinati da un formulario contrattuale che rinvia alle *condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza* (art. 7³).

La clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. "uso di piazza" è invero nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt.1284³ c.c., 1346 e 1418² c.c.-

Nel senso della dedotta invalidità a titolo nullità, per contrarietà al disposto degli artt. 1284³ c.c. 1418² c.c., della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo ultralegale mediante il rinvio "*alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza*", si è venuto a creare nel tempo un univoco orientamento della Giurisprudenza: **Cassazione Civile, Sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870/06; Cass. Civile, Sez. III, 02 ottobre 2003, n. 14684; Cassazione Civile, Sez. I, 6 dicembre 2002 n. 17338; Cass. Civ., Sez. I, 23 settembre 2002 n. 13823; Cass. Civ., Sez. I, 1° febbraio 2002 n. 1287, Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2002 n. 4490 e Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2002 n. 9080 Cass. Civ., Sezione III, 18 aprile 2001, n. 5675; Cass. Civ., Sez. III, 21 novembre 2000 n. 15024; Cass. Civ., Sez. I, 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 1999 n. 348; Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 1998, n. 9448; Cass. civ., Sez. I, 23 giugno 1998 n. 6247; Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 1998, n. 4735; Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 maggio 1998, n. 4696; Cass. civ., Sez. III, 9 dicembre 1997, n.12456; Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 1996, n. 10657; Cass. civ., Sez. I, 13 marzo 1996 n. 2103; Appello Lecce 9 febbraio 2002; Appello Lecce 22 ottobre 2001, Appello Lecce 6 febbraio 2001; Appello Milano, 15 dicembre 1989; Tribunale Terni 18 marzo 2001; Tribunale Lecco 24 luglio 2000; Tribunale Catania 29 luglio 1998; Tribunale Busto Arsizio 15 giugno 1998; Tribunale Trani 27 febbraio 1998; Tribunale di Milano 29 gennaio 1998; Appello Milano, 11 febbraio 1997 n. 391; Tribunale Lecce 8 ottobre 1997; Tribunale Brindisi, 2 giugno 1997 n. 3147; Tribunale Genova, 24 gennaio 1997; Tribunale Lanciano 1 agosto 1995 n. 292; Pretura Torino, 19 maggio 1994; Tribunale Napoli, 25 marzo 1994; Tribunale Napoli, 13 maggio 1994; Tribunale Pavia, 1 ottobre 1993; Tribunale Milano 6 luglio 1992; Pretura Pavia, 28 novembre 1992; Tribunale Biella 22 novembre 1991; Tribunale Milano 20 maggio 1991; Tribunale Genova 9 maggio 1989; Tribunale Roma, 22 giugno 1987; Tribunale Roma, 5 marzo 1987; Pretura Catania 30 luglio 1998; Pretura Verona 24 gennaio 1997, e numerosissime altre.**

Il pagamento degli **interessi ultralegali** (comprensivi anche delle provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni) non appare giustificato e si versa in una ipotesi di **pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.)**, da cui sorge **il diritto alla ripetizione nel limite prescrizione di dieci anni, a decorrere dalla data di chiusura dell'intero rapporto.**

Ne consegue la piena legittimità della richiesta restitutoria.

- II -

Violazione art 118 T.U.B. – violazione di legge sotto altro profilo ex artt. 1175, 1375, 1439 c.c.

Riservando ogni ulteriore contestazione all'eventuale esibizione di ulteriore documentazione contrattuale, la CTP in atti, espletata sugli estratti periodici predisposti dalla convenuta, ha accertato che la banca, sebbene si sia avvalsa del cd *ius variandi* ex art. 118 T.U.B, ha di fatto violato la predetta norma applicandola con modalità non prescritte al fine di consentire il recesso del correntista.

Ed infatti, **la norma parla chiaramente di variazione anteriore all'applicazione del costo variato.**

Ma vi è di più.

Appurata le sopradetta violazione, di per sé assorbente ed definitiva, la convenuta banca, secondo i riscontri numerici forniti dalla CTP in atti, si è resa, altresì, responsabile di una illecita condotta contrattuale nel prospettare mediante gli estratti conto costi e competenze mai concretamente rispettati.

In altri termini, vi è una discrasia fra tassi nominali comunicati e tassi effettivamente praticati in danno dell'esponente, ciò anche per effetto del surrettizio meccanismo anatocistico, che la convenuta non ha limitato ai soli tassi ultralegali ma a tutti gli ulteriori costi del rapporto oggetto d'impugnazione.

Ne consegue che, anche sotto detto profilo, versandosi in materia di violazione di norme imperative, nulla è dovuto alla convenuta a titolo di remunerazione del capitale erogato all'infuori del tasso legale.

- III -

Illegittimità della pattuizione ed applicazione

della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto

Parimenti i contratti impugnati stabiliscono l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari (art. 7³: “*gli interessi dovuti dal correntista ... producono a loro volta interessi nella stessa misura*”), capitalizzati nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto (art. 7²: “*i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre dicembre*”).

Tale pattuizione è nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., e 1418² c.c.

CASS. CIV., Sez. Unite, con la sentenza del **4 novembre 2004 n. 21095** ha dettato definitivamente ai giuristi la retta strada da seguire nell'interpretazione dei contratti bancari:

“L'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole.. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive (NUB) delle associazioni di categoria (ABI), venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.

- IV -

Inammissibilità della provvigione di massimo scoperto (C.M.S.)

Dall'esame analitico degli estratti conto può evidenziarsi il costante **addebito in c/c** dalla banca di c.d. **Commissioni sul Massimo Scoperto trimestrale**.

In realtà, NULLA è dovuto a tale titolo, poiché non pattuito ed in ogni caso per difetto di causa (Trib. Tribunale Torino, 23 luglio 2003; Tribunale Roma, 28

novembre 2002; App. Lecce sentenza 22 ottobre 2001 in Foro It. 2002, I, 555 e ss; Giur. It., I, 111 ss.; Contratti n. 4 del 2002).

App. Lecce sentenza 22 ottobre 2001 in **Foro It.** 2002, I, 555 e ss; **Giur. It.**, I, 111 ss.; **Contratti** n. 4 del 2002).

Non essendo stato convenuto alcunché con gli odierni contraenti, deve pertanto ritenersi che **tale addebito deve ritenersi illegittimo ed inefficace per violazione degli artt. 1284³, 1325 e 1418² c.c.-**

Per quanto riguarda la *ratio* delle C.M.S., essa non può essere individuata in alcuna fonte normativa, dal momento che il nostro ordinamento non fa mai riferimento alla C.M.S., termine che, di fatto, è considerato una **vera e propria integrazione del tasso nominale di interesse**, priva di una specifica giustificazione economico - tecnica¹.

E' da notare, tuttavia, che nei contratti di cessione di credito, mentre si cerca di quantificare, forse in modo illegittimo, la misura del tasso d'interesse, nessuna menzione è fatta della C.M.S., nonostante essa sia stata regolarmente applicata, né di essa è fatto riferimento nelle N.U.B.

La previsione e/o applicazione della CMS nel contratto di c/c è priva di **valida giustificazione causale** in quanto nel corso degli anni ha perso l'originaria funzione di c.d. *provvigione sul mancato utilizzo dell'affidamento accordato*, divenendo una voce di costo, avulsa da ogni logica contrattuale e sinallagmatica (cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 04 luglio 2002).

- V -

Determinazione della valuta

Altro problema è quello dei c.d. **giorni valuta** che non sono altro che un espediente usato dalla banca per allungare fittiziamente i giorni solari del prestito dell'utente (quindi aumento degli interessi debitori in favore della banca), decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro (quindi diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente).

Pertanto, la mancanza di espressa pattuizione di detti ulteriori interessi ultralegali

¹ BURRASCA, *Tecnica Bancaria*⁵, Milano; DELL'AMORE, *Economia delle aziende di credito*, Istituto di Economia Aziendale Università Bocconi di Milano, III, *Le banche di deposito*, 777).

(poiché vanno a maggiorare gli interessi ultralegali, per così dire, principali) ed il contestuale rinvio ai cd usi piazza per la loro determinazione (art. 7 comm. 4), comportano l'assorbimento degli stessi nel calcolo di tutti gli interessi ultralegali non specificatamente convenuti nel tasso legale applicato all'intero rapporto.

Pertanto, ne consegue la ripetibilità piena anche di dette surrettizie voci di costo prive di giustificazione causale.

- VI -

Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) e necessità di C.T.U. contabile

Interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni costituiscono un insieme di elementi di costo che, oltre ad essere illegittimi (in sé e per sé), sono complessivamente superiori a quelli di mercato.

Pertanto, in generale, se le competenze della banca determinano un costo del denaro superiore alla tollerabilità, ne deriva l'invalidità delle clausole contrattuali che hanno determinato questo risultato contrario a norme di ordine pubblico.

Per **tasso effettivo globale (T.E.G.)** medio annuo del denaro si intende la determinazione espressa in percentuale annua del costo effettivo globale che il cliente sostiene per l'utilizzo di una somma di denaro concessagli in credito dalla banca.

Quindi: interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazione, spese fisse di chiusura, spese assicurative, spese revisione fido, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di prelievo e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a singoli trimestri (peraltro illegali), costituiscono il costo effettivo sopportato dal cliente per il credito, costo che viene espresso in una percentuale annua media, riferita all'intera durata del rapporto.

La C.T.U., la cui ammissione pertanto si invoca, ha la funzione di accertare, qualificare e computare il dare – avere tra le parti dell'introducendo giudizio sulla base della dedotta invalidità parziale del rapporto in esame e dell'applicazione in via suppletiva della indicata disciplina legale, realizzando l'effettivo rendiconto della gestione bancaria, che evidenzia in particolare la sproporzione tra denaro erogato dalla

banca e denaro incassato dalla stessa, evidenziando così il *costo del credito bancario*, nel senso poc'anzi precisato.

VII

Illegittimità della segnalazione in centrale Rischi- risarcimento danno non patrimoniale

La banca, in esecuzione della propria illecita condotta, ha completato l'*opera* segnalando gli attori alla Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia per importi assolutamente inesistenti e per una *categoria di rischio* altrettanto inesatta. Pertanto, l'indebita segnalazione equivale di fatto a mezzo coercitivo messo in opera al solo fine di ottenere una definizione più sollecita della vertenza ed a condizioni "*gradite*". Ciò legittima senza dubbio la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

VIII

VIOLAZIONE DI LEGGE SOTTO ALTRO PROFILO

Oltre alla nullità della clausola che determina gli interessi ultralegali (**art. 1419 c.c.**) e l'applicazione dell'anatocismo, si evidenzia come l'**art. 1175 c.c.** sancisce solennemente che le parti, del rapporto obbligatorio, devono comportarsi secondo la regola della correttezza e si devono un reciproco diritto - dovere di buona fede *in contraendo*.

La buona fede è altresì prescritta dal codice al contegno delle parti sia durante la preliminare fase delle trattative precontrattuali (cfr. **art. 1337 c.c.**), sia nella fase della interpretazione (cfr. **art. 1366 c.c.**) che nell'esecuzione del contratto (cfr. **art. 1376 c.c.**).

Infine l'**art. 1338 c.c.** impone l'obbligo della parte di mettere sull'avviso la controparte circa le possibili cause di invalidità del contratto che si vuole concludere.

Il rapporto bancario impugnato viola, poi, le disposizioni di cui all'**art. 1284³ c.c.** anche, e specialmente, in riferimento a quanto disposto dalla **Legge 108/1996**, la quale sancisce un principio generale che commina la **nullità di ogni obbligazione che preveda addebito di costi per interessi, spese e competenze eccedenti il c.d. tasso di soglia ivi determinato**.

oooo

Per tutto quanto sopra esposto, gli odierni esponenti, *ut supra* rappresentati e difesi,

CITANO

BANCA POPOLARE di NOVARA S.p.A. (p.i. 01848410039), in persona del legale rappresentante p.t, con sede in via Negroni, 12 (28100) Novara; Nonché **BANCO POPOLARE Società Cooperativa** (p.i. 03700430238), in persona del legale rappresentante p.t, con sede in P.zza Nogara, 2 (37121) Verona a comparire dinanzi all'On.le **Tribunale di Novara** G.I. e Sezione designandi ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., all'udienza del

03 giugno 2011,

ore di rito e con continuazione, con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine implica le conseguenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

1. **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418² c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, **DICHIARARE** la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2. **ACCERTARE E DICHIARARE** la violazione da parte della Banca Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del

complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito

3. **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418² c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, **DICHIARARE** la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;
4. **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;
5. **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418² c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
6. **ACCERTARE e DICHIARARE**, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. **DETERMINARE** il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
8. **ACCERTARE e DICHIARARE**, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso

soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.

1339 e 1419² c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

9. per l'effetto delle suddette violazioni, **CONDANNARE** la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, prudentemente quantificate in **€ 976.069,19**, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;

10. **ACCERTARE E DICHIARARE**, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto **ORDINARE** la cancellazione con efficacia retroattiva e **CONDANNARLA** al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla **PUBBLICAZIONE** della rettifica sui principali giornali locali;

11. **ACCERTARE** e **DICHIARARE**, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fidejussioni rilasciate in suo favore e che nulla deve l'odierna attrice in qualità di garante della Società;

12. **CONDANNARE** la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;

13. **CONDANNARE** la banca convenuta ex art. 96 cpc

14. **CONDANNARE** in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

DICHIARAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 21 DICEMBRE 1999 N. 488

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 21 dicembre 1999 n. 488 sul contributo

unificato per le spese degli atti giudiziari, il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio ha valore di € 276.069,19

IN VIA ISTRUTTORIA

CHIEDE, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 119⁴ del T.U.b., che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia:

- **ORDINARE**, anche ai sensi dell'art. 119 TUB, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione **in originale** di tutti i contratti di apercredito debitamente sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin dall'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo **rendiconto** (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla Banca d'Italia di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa.

DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti:
*“con riferimento ai rapporti di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su c/c impugnati, a) CALCOLARE la **durata solare** dell'intera apertura di credito tra le parti in causa; b) CALCOLARE la scopertura media in **linea capitale**; c)CALCOLARE l'ammontare delle **competenze complessivamente addebitate** nel corso degli interi rapporti; d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644⁴ c.p.; e) DETERMINARE l'effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della CTU, **aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al tasso legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetari; nominando fin da ora come proprio CTP il Dott. Roberto Giansalvo con studio in Lanciano (CH).**”*

Illimitate salvezze.

Si produce:

li -

Avv.

Avv.